

Legge sui rapporti fra i Consigli

Modificazione del 22 giugno 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numeri 1 e 11 della Costituzione federale;
esaminata un'iniziativa parlamentare delle Commissioni della gestione del 12 febbraio 1990¹⁾;

visto il parere del Consiglio federale del 14 febbraio 1990²⁾,

decreta:

I

La legge sui rapporti fra i Consigli³⁾ è modificata come segue:

Art. 47^{sexies}

¹ Le Commissioni della gestione dispongono di un organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

² L'organo di controllo dell'amministrazione esamina, su mandato delle Commissioni della gestione, i compiti dell'amministrazione, il loro adempimento e gli effetti dell'operato delle autorità e dell'amministrazione. Questo controllo è esercitato secondo i criteri della legalità, dell'opportunità, del rendimento e dell'efficacia.

³ L'organo di controllo gode, nei confronti dei servizi dell'amministrazione, degli stessi diritti delle Commissioni della gestione riguardo all'ottenimento di informazioni e atti. Tratta direttamente con tutti i servizi dell'amministrazione e, con l'approvazione delle Commissioni della gestione, può ricorrere ad esperti conferendo loro anche gli stessi diritti.

⁴ Le Commissioni della gestione coordinano il lavoro del proprio organo di controllo con quello delle altre commissioni di alta vigilanza, nonché con quello degli organi di controllo del Consiglio federale.

¹⁾ FF 1990 I 773

²⁾ FF 1990 I 798

³⁾ RS 171.11

II

Modificazione e abrogazione di altre leggi federali

1. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione¹⁾ è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. C e D

C. Uffici e servizi

Offices et services

Aemter und Dienste

Aggiungere:

Ufficio federale dell'informatica

Office fédéral de l'informatique

Bundesamt für Informatik

D. Uffici e servizi aggregati amministrativamente

Offices et services rattachés administrativement

Administrativ zugeordnete Aemter und Dienste

Cancellare:

Ufficio federale dell'organizzazione

Office fédéral de l'organisation

Bundesamt für Organisation

2. La legge federale del 19 dicembre 1980²⁾ concernente l'istituzione dell'Ufficio federale dell'organizzazione è abrogata.

3. L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927³⁾ è modificato come segue:

Art. 64, frase introduttiva e cpv. 1 lett. d

¹⁾ L'Ufficio federale del personale ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- d. studiare problemi di economia aziendale, specialmente quelli riguardanti l'organizzazione e la direzione.

III

¹⁾ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Essa entra in vigore il 1° ottobre 1990.

¹⁾ RS 172.010

²⁾ RU 1981 446

³⁾ RS 172.221.10

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 22 giugno 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 3 luglio 1990¹⁾

Termine di referendum: 1° ottobre 1990

3199

Legge sui rapporti fra i Consigli Modificazione del 22 giugno 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.07.1990
Date	
Data	
Seite	975-977
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 373

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.